

## **Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione: disposta la sospensione dei termini dei versamenti**



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che il DL 61/2023 ha previsto **diverse agevolazioni riguardanti i soggetti** che all'1.5.2023 **avevano la residenza**, la sede legale oppure operativa nei territori **individuati nell'allegato A al DL stesso**.

Tra le altre, **si segnalano le seguenti**:

- i) sospensione dei versamenti di natura tributaria e contributiva in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023;
- ii) **sospensione dei versamenti delle ritenute** di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023;
- iii) **sospensione del termine di pagamento del diritto annuale** in scadenza dall'1.5.2023 al 30.6.2023 (il pagamento va eseguito al termine della sospensione);
- iv) **sospensione degli adempimenti tributari in scadenza dall'1.5.2023 al 31.8.2023**, i quali andranno eseguiti entro il 20.11.2023;
- v) sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, i cui termini riprenderanno a decorrere dall'1.9.2023.

L'art. 3 del DL 61/2023 ha sospeso, inoltre, i **termini per il compimento di qualsiasi atto processuale per il periodo dall'1.5.2023 al 31.7.2023**.

La sospensione rileva **solo se la parte o il suo difensore all'1.5.2023 avevano la residenza**, il domicilio o la sede/studio legale in uno dei **territori individuati dall'allegato 1 al decreto**.

A tale fine occorre, altresì, che la procura al difensore sia anteriore all'1.5.2023.

Sono, altresì, **sospesi i termini per la proposizione del ricorso, per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente** e per le impugnazioni delle sentenze o per l'appello incidentale.

Lo stesso dicasi per altri termini quali la riassunzione in rinvio (art. 63 del D.lgs. 546/92) e la ripresa del processo sospeso o interrotto (art. 43 del D.lgs. 546/92).

**La Circolare è composta da N° 8 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Il DL 1° giugno 2023 n. 61, c.d. decreto "Alluvioni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1.6.2023 ed in vigore dal giorno successivo (2.6.2023) ha introdotto **diverse agevolazioni a favore dei soggetti che alla data dell'1° maggio 2023 avevano la residenza**, la sede legale oppure operativa ubicati nei territori dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana che sono stati colpiti dall'emergenza alluvionale e più precisamente nei territori individuati nell'allegato A al DL 61/2023.

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCI A	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORG TOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale
BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola

BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale
BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLI'	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale

FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale
FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENIO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
<b>MARCHE</b>		
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
<b>TOSCANA</b>		
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale
FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale

FI	LONDA	Tutto il territorio comunale
----	-------	------------------------------

Tra le principali novità fiscali è **prevista la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari**, nonché dei **termini processuali nei giudizi tributari**.

### **Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari**

Una delle principali misure riguarda la sospensione dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, il cui **pagamento in unica soluzione dovrà avvenire entro il 20 novembre 2023 senza il pagamento di sanzioni ed interessi**.

#### Osserva

Posto che la norma non specifica nel dettaglio i versamenti sospesi, in quanto fa genericamente riferimento ai "versamenti tributari in scadenza" nel suddetto periodo, **è pacifico sostenere che la sospensione riguardi tutti i versamenti di imposte periodiche che scadono dal 1° maggio al 31 agosto 2023**.

Tra i principali versamenti sospesi rientrano:

- i versamenti **derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP IRES** (es. saldo e prima rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP con scadenza al 30 giugno e 31 luglio 2023), sia delle persone fisiche, che delle società di persone o assimilate, sia dei soggetti giuridici.
- i **versamenti che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto** derivanti dalla liquidazione periodica dell'IVA sia trimestrale che mensile.
- i versamenti relativi ad **imposte non periodiche** (es. liquidazione e versamento dell'imposta di registro sul canone annuo di locazione) che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023).
- i versamenti **affidenti i tributi erariali, anche quelli locali** (es. versamento della prima rata IMU in scadenza il 16 giugno 2023).
- i **versamenti delle ritenute IRPEF sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati** (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, che sono operate dai sostituti d'imposta con residenza, sede legale o sede operativa nei territori individuati dal decreto.
- i **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** (es. INPS) e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL), i cui termini scadono nello stesso periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
- il **versamento del diritto annuale in scadenza dall'1.5.2023 al 30.6.2023** (il pagamento va eseguito al termine della sospensione);

#### Osserva

La norma precisa, altresì, che **non potranno essere rimborsati i versamenti tributari già effettuati**: si pensi, ad esempio, al versamento derivante dalla liquidazione IVA di aprile o del trimestre

gennaio-marzo che sia già stato effettuato entro il 16 maggio 2023 e che si deve considerare acquisito dall'Erario.

## **Sospensione dei termini di versamento (per carichi tributari e non) derivanti da cartelle di pagamento**

Il Decreto alluvioni contiene **una sospensione dei termini di versamento**, per carichi tributari e non, derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, **laddove il termine per il pagamento sia in scadenza dall'1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.**

### **Osserva**

Gli adempimenti tributari che scadono in detta finestra temporale (1° maggio 2023 – 31 agosto 2023) - andranno **però effettuati entro il 20 novembre 2023**, in considerazione del fatto che questi termini "riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione".

Sono altresì sospesi i versamenti e i termini **riguardanti le definizioni agevolate delle pendenze tributarie ex L. 197/2022**. In particolare, è stabilito che - per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del citato decreto - i versamenti e gli adempimenti previsti per l'adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della cd. "tregua fiscale" ("Rottamazione-quater" prevista dalla Legge n. 197/2022) che **scadono durante il periodo di sospensione, sono prorogati di 3 mesi.**

### **NUOVE SCADENZE PER I CONTRIBUENTI REIDENTI NEI TERRITORI ALLUVIONATI**

**30 settembre 2023 (in luogo dell'ordinaria scadenza 30 giugno 2023):** entro questa data deve essere trasmessa l'istanza di adesione alla rottamazione quater. Il contribuente deve indicare il numero di rate attraverso le quali ha intenzione di pagare il debito con il fisco (possono essere al massimo diciotto). Il contribuente, che presenta l'istanza, deve rinunciare agli eventuali giudizi pendenti;

**31 dicembre 2023 (in luogo dell'ordinaria scadenza 30 settembre 2023):** entro questa scadenza l'Agenzia delle Entrate riscossioni provvederà ad indicare gli importi che il contribuente è tenuto a versare, dai quali devono essere detratti quelli pagati in precedenza e quelli stralciati ai sensi dell'articolo 1, commi 222 Legge n. 197/2022 (stralcio automatico delle pendenze tributarie andate a ruolo nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2015 e per importo inferiore a 1.000 euro). L'Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltre, deve indicare la scadenza delle singole rate.

**31 gennaio 2024 (in luogo dell'ordinaria scadenza 31 ottobre 2023):** questo è il termine entro il quale devono essere pagati gli importi dovuti o l'eventuale prima rata, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° febbraio 2024 (in luogo dell'ordinaria scadenza del 1 novembre 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

## **Proroga superbonus 110%**

Con l'art. 1 co. 10 del DL 61/2023 **viene prorogato al 31.12.2023 il superbonus**, di cui all'art. 119 co. 8-bis, secondo periodo, del DL 34/2020, **nella misura del 110%, per gli interventi effettuati nelle c.d. "villette" delle persone fisiche, ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatesi dall'1.5.2023 (indicati nell'allegato 1), che al 30.9.2022 avevano realizzato i lavori per il 30% dell'intervento complessivo.**

### Osserva

**Beneficiano della proroga**, in particolare, **gli interventi agevolati effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari**, effettuati da persone fisiche.

## **Sospensione dei termini processuali**

L'art. 3 del DL 61/2023 ha **sospeso i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale** per il periodo dall'1.5.2023 al 31.7.2023.

### Osserva

La sospensione **rileva solo se la parte o il suo difensore all'1.5.2023 avevano la residenza**, il domicilio o la sede/studio legale in uno dei **territori individuati dall'allegato 1 al decreto**. A tale fine occorre, altresì, che la procura al difensore sia anteriore all'1.5.2023.

Sono sospesi i termini per la proposizione del ricorso, per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente e per le impugnazioni delle sentenze o per l'appello incidentale.

Lo stesso dicasi **per altri termini quali la riassunzione in rinvio** (art. 63 del D.lgs. 546/92) e la ripresa del processo sospeso o interrotto (art. 43 del D.lgs. 546/92).

### Osserva

Per il termine processuale che **abbia inizio durante il periodo di sospensione**, il suo decorso viene **differito alla fine di detto periodo**.

## **Udienze e termini per i depositi**

Quando il termine è computato a **ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione**, è **differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto**. Tale evenienza si verifica nell'ipotesi di **deposito della memoria illustrativa o di documenti** ex art. 32 del D.lgs. 546/92.



## Osserva

Alla sospensione dei termini processuali emergenziali, si aggiunge anche quella feriale prevista dall'1.8 al 31.8 di ogni anno.

Le udienze (camerali o pubbliche) fissate nel periodo 1.5.2023 - 31.7.2023 **vengono differite oltre il periodo di sospensione su apposita istanza di parte**, proposta in qualunque forma, ove sussista il requisito della territorialità per la parte o il suo difensore.

## Osserva

Viene comunque fatta **salva la validità di quelle tenutesi alla presenza di entrambe le parti**.

**Fine della Circolare N° 39/2023**